



COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e della Brianza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 13 DEL 21-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 (PEF 2022-2025)

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso l'Arengario Carlo Cattaneo, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIZZI LOREDANA	X		MAZZARELLO BARBARA	X	
MONTI ANDREA	X		BARBIERI DANIELE	X	
RE ANTONIO		X	FENOCCHIO ANDREA	X	
DEL MASTRO FABIO	X		BETTIN FRANCO	X	
PORTA RAFFAELLA	X		BABETTO LORELLA	X	
VOLPE MARCO	X		TONETTO GRETA ANNA		X
ZANI GIUSEPPE	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il ENZO MARINO, Segretario Comunale.

La signora LOREDANA PIZZI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI (art.1 commi da 641 a 668 L. 147/2013);

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2014 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa

trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Considerato che con il metodo MTR-2 Arera ha introdotto, nello specifico:

- nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il periodo di riferimento del PEF non è più annuale bensì pluriennale, si passa cioè da una pianificazione economico finanziaria annuale ad una pluriennale anni 2022- 2025;
- nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani.

Vista la procedura di approvazione del Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, che si articola nei seguenti adempimenti:

predisposizione del Piano da parte del soggetto gestore e trasmissione all'Ente Territorialmente competente (ETC);

il Piano è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

validazione del Piano da parte dell'ETC, trasmissione dello stesso ad Arera unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (entro 30 giorni dal termine previsto per legge per l'approvazione della TARI), ovvero le tariffe di accesso agli impianti (entro il 30 aprile 2022);

verifica ed approvazione del Piano da parte di Arera.

Considerato che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

Considerato che il Comune di Lazzate ha affidato con determinazione n. 412 del 10/12/2021 alla società Aprica spa – gruppo A2A i “Servizi inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento a smaltimento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene ambientale all'interno del comune di Lazzate (MB) (CIG: 8831939A9E)”, che vengono erogati dalla società in forza del contratto stipulato in data 9 febbraio 2022 repertorio n. 349;

Dato atto che alla soc. Aprica spa è stato affidato, con atto di cui sopra, il servizio di predisposizione del piano economico finanziario integrato con i costi di competenza del Comune, unitamente ai documenti di accompagnamento del PEF (dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento);

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020 (A-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, dei costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che Arera, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'ente territorialmente competente (ETC) o del comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da Arera con la propria determinazione n.02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,

d) eventuali partite stabilite dall'ente territorialmente competente.

Considerato che dovranno essere trasmessi all'autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del tool approvato con determina n. 2/DRIF/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe tari da parte del Consiglio Comunale.

Ribadito che spetta ad Arera il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'ente territorialmente competente;

Evidenziato che la medesima autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di Arera, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato individuato lo schema regolatorio I (uno) per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1 gennaio 2023, nel rispetto della deliberazione Arera 15/2022/R/rif e relativo allegato "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Considerato che nel PEF 2022-2025 sono stati valorizzati i costi previsionali, derivanti dall'adeguamento agli obblighi di qualità dettati dallo schema regolatorio I, pari a costi annui crescenti dello 0,5% dei costi del servizio, come meglio illustrato nella relazione di accompagnamento;

Visto il PEF pluriennale consegnato dalla soc. Aprica spa all'Ente in data 30/03/2022 ns prot. 3947 unitamente alla relazione di accompagnamento, allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Vista la dichiarazione di veridicità compilata dalla soc. Aprica spa- gruppo A2A ns.prot. 13222/2021;

Vista la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, unitamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell'Area Finanziaria e da parte del responsabile dell'Area Tecnica, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'Ente territorialmente competente (ETC) nella Regione Lombardia è il Comune, in quanto in tale Regione non sono stati costituiti gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) e la Regione non si è espressa per individuare chi debba rivestire tale funzione;

Ritenuto che, alla luce del nuovo quadro regolatorio, la figura del validatore debba ricadere sul Segretario Comunale, sia perché manca all'interno dell'Ente un'unità organizzativa distinta dall'Area Tributi e Ambiente, responsabili dell'attività gestionale, sia perché figura dotata di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Considerato che l'attività di validazione del PEF anno 2020 e anno 2021 è stata affidata alla soc. Labelab srl, specializzata nelle attività di consulenza e di progettazione nei settori del ciclo dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e che tale società ha svolto un ottimo lavoro di collaborazione sia con il gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti che con il

Comune ed inoltre ha già conoscenza del sistema di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché della gestione tariffa adottato dall'Ente;

Ritenuto di supportare il Segretario Comunale nello svolgimento dei compiti previsti dal MTR-2 al fine di validare il Piano, è stato affidato alla società Labelab Srl con sede in Ravenna (RA) via Anastagi 25 - codice fiscale 02151361207, il servizio di ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA per la redazione del PEF 2022-2025 a supporto dell'attività di validazione nel rispetto del MTR-2, mediante determinazione a contrattare n. 26 del 3/02/2022;

Considerato che il MTR prevede l'opportunità di tenere conto dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi;

Considerato che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi e che è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione applicare valori inferiori;

Visto il report di validazione PEF 2022-2025 rilasciato dalla società Labelab Srl, pervenuto in data 12/04/2022 nostro prot. n. 4520/2022, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano redatto dalla soc. Aprica spa secondo il MTR-2, che porta a un costo complessivo di euro 868.535,00, rispettando il limite di crescita delle entrate tariffarie determinato secondo le regole dell'art. 4.1 del MTR-2;

Considerato che il Comune di Lazzate, nella veste di ETC del Comune, ha effettuato l'attività di verifica/validazione prevista dalla deliberazione 363/2021/R/rif con il supporto della soc. Labelab srl, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore;

Visto l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Visto l'art. 1 c.169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 art.3 comma **5-sexiesdecies che ha differito al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;**

Visto altresì il comma 5-quinquies dell'art. 3 del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 e il documento unico di Programmazione, in corso di approvazione;

Rilevato che:

- dal PEF redatto dal gestore, a seguito delle determinazioni prese dal Comune e validato dall' ETC, si evince che i COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI che dovranno essere integralmente coperti con la tariffa 2022 sono pari a € 856.035,00. Tale importo si ottiene sottraendo dal costo del PEF 2022, pari a euro 868.535,00, le detrazioni ex comma 1.4 determina n.2/DRIF/2021 (contributo MIUR per le istituzioni scolastiche e entrate da recupero dell'evasione)
- il PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TA.R.I.

Considerato che le deliberazioni Arera disciplinano esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano Economico finanziario) e non incidono direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, nè nella suddivisione in categorie omogenee nè nell'applicazione dei coefficienti tariffari, che restano interamente regolati dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. anno 2022 in base a quanto stabilito dal Regolamento TARI e dai criteri indicati dal DPR 158/1999;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario sopra illustrato, in attuazione della deliberazione Arera n.363/2021/R/RIF (MTR-2) e della determinazione Arera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria e propedeutica all'approvazione del sistema tariffario TA.R.I. deve essere approvato entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, per entrare in vigore dal 1 gennaio 2022;

Visto il Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 art.3 comma **5-sexiesdecies**;

Visto il Parere dell'Organo di revisione dei Conti;

Visto il parere di Regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Finanziaria e visto il parere di Regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

-omissis- discussione: a termini dell'art. 39 del vigente Regolamento del Consiglio comunale il verbale integrale, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta;

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed ottenutosi il seguente esito:

presenti:	11 (undici)
favorevoli:	7 (sette)
astenuti:	4 (Fenocchio, Bettin, Del Mastro, Babetto)
contrari:	0 (zero)

DELIBERA

1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti redatto ai sensi del MTR-2 di cui alla deliberazione Arera n.363/2021/R/rif. Il Piano Economico Finanziario è composto dai seguenti atti, redatti secondo gli schemi previsti dalla determinazione Arera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021, allegati alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- Relazione di accompagnamento
- Tabella PEF 2022-2025
- Dichiarazione di veridicità del gestore Aprica spa- gruppo A2A;
- Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune, unitamente alla sottoscrizione da parte del responsabile dell'Area Finanziaria e da parte del responsabile dell'Area

Tecnica.

- 3) di dare atto del rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie determinato secondo le regole dell'art. 4.1 del MTR-2 e del rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
- 4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario anno 2022 dell'importo di euro 868.535,00 costituisce atto propedeutico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.R.I anno 2022;
- 5) di prendere atto che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 da sottoporre a tariffa è pari ad euro € 856.035,00;
- 6) di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. per l'anno 2022;
- 7) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 8) di trasmettere ad Arera la presente deliberazione per l'approvazione definitiva.
- 9) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito web del Comune di Lazzate.

Successivamente, con voti espressi per alzata di mano con il seguente esito:

presenti:	11 (undici)
favorevoli:	7 (sette)
astenuti:	4 (Fenocchio, Bettin, Del Mastro, Babetto)
contrari:	0 (zero)

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LOREDANA PIZZI

IL SEGRETARIO
ENZO MARINO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
ENZO MARINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.